



TESI MASTER
in
MEDIAZIONE PENALE MINORILE

Titolo

Presentazione della RE.I.-M.P.M. (Rete Italiana dei Mediatori Penali Minorili) come strumento di promozione della Mediazione Penale Minorile anche in Italia.

Candidato: Rachid El Khatabi

Relatore: Prof.ssa Stefania Petrera

INDICE

- **Introduzione**

Dalla crisi dell'attuale sistema giudiziario italiano alla necessità di un radicale e repentino cambiamento culturale in materia di Giustizia.

- **1) Le varie forme di Giustizia**

- 1.1 Modello Retributivo

- 1.2 Modello Riabilitativo

- 1.3 Modello Riparativo

- 1.4 Gli strumenti della Giustizia Riparativa

- **2) La Mediazione Penale**

- 2.1 Definizione di Mediazione Penale

- 2.2 Il mediatore penale: formazione e ruolo

- 2.3 La richiesta della mediazione penale all'interno del procedimento giudiziario

- 2.4 L'intervento di mediazione penale: sede e articolazione

- 2.5 Esperienze di mediazione penale

- **3) La promozione della cultura della Mediazione Penale in Italia**

- **4) La Rete Italiana Mediatori Penali Minorili (RE.I.-M.P.M)**

- **Conclusioni**

- **Bibliografia e sitografia**

INTRODUZIONE

Davanti agli occhi di tutti scorre ogni giorno cronaca di ordinaria criminalità. Ovunque, nei luoghi di lavoro, in famiglia, nelle scuole, per le strade, si configurano storie che contribuiscono ad alimentare la necessità di un cambiamento di rotta per quel che riguarda i consueti strumenti giudiziari di intervento, che vengono vissuti dal singolo e dalla comunità come insoddisfacenti o inefficaci.

Tale necessità si avverte tanto nell'ambito della criminalità adulta che nel campo della devianza e della criminalità minorili, contesti nei quali il recupero sociale e la rieducazione dell'autore di reato - adulto e minore che sia - sono di primaria importanza.

Se è vero che creare inutili allarmismi provoca soltanto panico e scoraggiamento verso le Istituzioni, è altresì vero che il sistema giudiziario italiano oggi viene percepito come un "malato" che necessita di cure urgenti e, di fronte ad una tale esigenza terapeutica, di certo non risulterà utile negare la malattia e la necessità di trattarla, bensì, l'unico modo per fronteggiare il cattivo stato di salute in cui versa il nostro sistema giudiziario è quello di prendere atto delle difficoltà e delle carenze innovative che lo attanagliano e procedere, il prima possibile, ad una valida "riforma" strutturale ed organizzativa. Uno degli emblemi di questa urgente necessità è sicuramente il documento riassuntivo di un'assemblea tenutasi il giorno 23 Giugno 2015 presso il Tribunale di Trapani su iniziativa della sezione locale dell'Associazione Nazionale Magistrati, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, del Personale Amministrativo del Tribunale di Trapani e dei Magistrati Onorari del Tribunale di Trapani.

Prendendo visione del documento, quello che emerge, è: " [...] *una denuncia alla grave crisi di efficienza e di funzionalità in cui versa il sistema giudiziario italiano, che si traduce in crisi di credibilità della Giustizia, con gravi ricadute sul principio di legalità e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge*". Sempre nello stesso documento leggiamo:

"[...] Tale situazione non è certo causata dall'inefficienza o dalla scarsa laboriosità dei magistrati, ma da carenze organizzative, da gravi vuoti nell'organico del personale amministrativo – largamente inferiore alle necessità minime del sistema -, da un'innovazione tardiva e insufficiente, da una politica da troppo tempo disattenta ed incoerente nei settori della giustizia

civile e penale. [...] Da tempo vengono richieste riforme coraggiose, attraverso investimenti adeguati, che restituiscano al sistema efficienza e dignità, sollecitando in particolare:

– la riforma coraggiosa del processo penale, che vinca ogni resistenza conservatrice e promuova la semplificazione del rito, la salvaguardia delle garanzie reali e l'eliminazione di ogni inutile formalismo;

– la riforma urgente della prescrizione, che ne escluda il decorso almeno dopo la sentenza di primo grado, eliminando le storture di un sistema che vanifica anni di lavoro;

– il sollecito esercizio della delega già conferita al Governo nei settori della depenalizzazione, delle sanzioni e delle misure alternative...”.

Ad affiancare le difficoltà del sistema giudiziario, purtroppo troviamo una cultura locale sempre più affezionata ed avvinghiata a quello che mi piace definire: “il contenzioso a tutti i costi”. A dimostrazione che, quanto appena scritto, non sia soltanto un pensiero personale ma bensì rappresenti un pensiero piuttosto condiviso, si provvederà a citare un passaggio della tesi di Dottorato del Dott. Arcangelo Maria Mezzacapo (Mezzacapo A.M., 2010): “*l'inefficienza del sistema giudiziario, associata alla temeraria ed aggressiva sfida della criminalità, esalta la persistente e diffusa preoccupazione dei cittadini per la sicurezza. L'aumento generalizzato del contenzioso che ne consegue evidenzia il consolidamento, nella nostra società, di un'estesa conflittualità nei rapporti intersoggettivi che non trova possibilità di anticipata composizione nell'ambito sociale e familiare, con la conseguenza che si ricorre sempre e soltanto al giudice, anche quando, specialmente in alcuni settori, sarebbe possibile ed agevole l'utilizzo di adeguate strutture di mediazione*”. In altre parole, sembra che in Italia esista una tendenza a spostare qualsiasi tipo di conflitto/disputa all'interno delle mura del Tribunale.

Uno degli scopi del presente elaborato sarà proprio quello di provare a ragionare su come innescare un processo di cambiamento socio-culturale che porti i cittadini italiani a riappropriarsi della propria autonomia legalitaria, riscoprendosi soggetti attivi, in grado di risolvere personalmente (e/o con l'aiuto di professionisti extra-giudiziari) i propri conflitti interpersonali. Se tutto ciò riuscisse a concretizzarsi e a diffondersi nel nostro Paese, si trarrebbero diversi benefici, primi su tutti:

- un alleggerimento del peso che attualmente grava soltanto sul sistema giudiziario;
- un sentimento, da parte dei cittadini, di autoefficacia percepita ed una maggiore fiducia nei concetti di giustizia e legalità.

CAPITOLO 1

LE VARIE FORME DI GIUSTIZIA

In un illuminante articolo scritto da Gilda Scardaccione, una illustre ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell'Università La Sapienza di Roma, viene fornito un quadro chiaro e dettagliato dei processi teorici, storici e socioculturali che hanno portato all'avvicinarsi dei diversi Modelli di Giustizia, da quello Retributivo a quello Riparativo.

“Diversi modelli di applicazione della Giustizia si sono di volta in volta succeduti rispettivamente influenzati non solo dal mutare degli orientamenti filosofici e di ricerca, ma anche dei cambiamenti politici che hanno contribuito alla loro affermazione o declino. Gatti e Marugo (1994) individuano tre modelli sostanziali di Giustizia (Modello Retributivo, Modello Riabilitativo e Modello Riparativo), naturalmente divergenti dal punto di vista dell’oggetto, dei mezzi e degli obiettivi che l’azione giudiziaria impiega e si prefigge. Nel primo modello, infatti, l’Oggetto è il reato, la Finalità è l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, il Mezzo è l’applicazione della sanzione; nel secondo modello l’oggetto è la persona autore di reato, l’obiettivo il reinserimento sociale, gli strumenti il trattamento socio-riabilitativo orientato verso la modifica del comportamento.

Zehner e Umbreit (1982) sostengono che l’esigenza di pensare all’elaborazione e all’applicazione di altre forme di Giustizia risale agli anni 80 quando, oltre alla crisi del Welfare State, si impone l’esigenza di costi minori e di carceri meno affollate. A ciò fa riscontro un crescente sviluppo di studi e ricerche sulle vittime di reato e l’attuazione di politiche sociali in favore delle vittime di reato a cui deve aggiungersi la constatazione del ruolo marginale che essa ricopre nell’ambito delle procedure giudiziarie.

Ancora e più recentemente Umbreit (1989) e Umbreit e Coates (1993) affiancano all’elaborazione di un concetto di -giustizia riparativa- quello di – giustizia ristorativa- all’interno del quale si sviluppa una nuova concezione del reato, non più considerato come un’offesa nei confronti dello Stato, quanto piuttosto una lesione dei diritti della persona: è questa per tanto e non lo Stato a dover essere soddisfatta e spesso la punizione del colpevole non fa alcuna

giustizia alla vittima. [...] Il paradigma della Giustizia riparativa sostituisce per l'autore del reato il pagamento del debito alla società attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e sull'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. Invece di pagare un astratto debito alla società sperimentando la pena, l'autore del reato paga direttamente alla vittima, riparando il danno con concrete modalità di azione. [...] Si può dunque ipotizzare la definizione di un vero e proprio nuovo e vecchio paradigma della Giustizia Penale: il Modello riparativo si differenzia da entrambi i sistemi, quello retributivo e quello riabilitativo poiché ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato”.

1.1 Modello Retributivo

In materia giudiziaria, la Scuola Classica (periodo illuminista), permise di superare la crudeltà dell'*Ancien Regime*. Teorizzò un diritto penale garantista dei diritti dell'uomo ed introdusse dei principi come: LEGALITÀ, IMPUTABILITÀ, OFFENSIVITÀ, MATERIALITÀ DEL REATO, PERSONALITÀ DELLA PENA E COLPEVOLEZZA, principi che sono ancora alla base del diritto penale moderno. Inoltre, affidò alla pena una funzione *RETRIBUTIVA*, partendo dall'assunto che «Il reato è una violazione dell'ordine sociale, attuato da un soggetto capace di fare liberamente le proprie scelte e che per questo meritava la *giusta punizione*».

In questo modello di giustizia, l'esercizio dell'azione penale è esclusivo potere dello Stato: la sanzione è retributiva in relazione al crimine commesso, ma anche rieducativa, finalizzata al reinserimento del reo nella compagine sociale.

La Pena secondo la Scuola Classica doveva essere «AFFLITTIVA, DETERMINATA, INDEROGABILE E PROPORZIONATA ALLA GRAVITÀ DEL REATO» solo in questo modo il diritto penale poteva conseguire un effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, orientando il comportamento dei consociati. Un sistema penale così concepito doveva esercitare un'azione di prevenzione generale e speciale, in quanto gli individui, messi di fronte a leggi giuste e chiare, essendo in grado di scegliere

liberamente, più difficilmente avrebbero compiuto azioni criminali: «Colpire il reo nei suoi diritti tanto quanto il delitto da lui commesso, ha colpito i diritti altrui, è necessario e sufficiente per trattenere i consociati dal delinquere, restando annullato qualunque vantaggio derivante dal reato».

Tuttavia, la minaccia del carcere non servì a ridurre il tasso di criminalità, che rimase invariato. Infatti, la Scuola Classica per timore di sfociare nell'arbitrio e nell'incertezza, utilizzò come unico strumento di prevenzione speciale e generale la pena, senza la possibilità di introdurre le varianti personali nella responsabilità. Pertanto, vennero ignorati tutti quei fattori, esogeni ed endogeni, che possano influenzare il comportamento umano, lasciando la società indifesa contro quei criminali che necessitavano di un trattamento penale adeguato alla loro personalità.

1.2 Modello Riabilitativo

La Scuola Positiva: sposta l'attenzione dal reato alla figura del reo, come unico soggetto suscettibile di conoscenza all'interno del processo penale, inserendo delle categorie metagiuridiche prese in prestito dalle Scienze Sociali e Psicologiche, per intervenire con una serie di trattamenti riabilitativi sulla personalità del reo ed affrontare il problema della Recidiva. Viene introdotto il concetto di doppio binario (pena + misure di sicurezza), ovvero, l'intervento diretto sul reo è visto come un processo parallelo a quello dell'accertamento della colpevolezza e della giusta punizione.

Questo concetto non verrà mai più abbandonato dal Sistema Giustizia Italiano. Il nobile obiettivo del Modello Riabilitativo, però, non è riuscito ad evitare derive teoriche alquanto bizzarre e facilmente oggetto di critiche, ad esempio le celebri Teorie Lambrosiane del "Delinquente Nato", recano dei fattori di natura psicosomatica che avrebbero consentito alla società di contrastare la criminalità con interventi preventivi e trattamentali.

“Va aggiunto, inoltre, che mentre il modello retributivo fa chiaramente riferimento a categorie giuridiche, storicamente ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituissero per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento futuro, il modello riabilitativo introduce categorie meta-

giuridiche quali personalità, devianza, società, ormai da anni oggetto di critica e messe in discussione con l'elaborazione di nuovi principi concettuali di riferimento, orientati sull'analisi dell'azione deviante, piuttosto che delle cause e della personalità del reo” (De Leo, Patrizi, 1992).

1.3 Modello Riparativo

Riprendendo l'articolo della Prof.ssa Scardaccione, già citata precedentemente, troviamo una spiegazione della nascita di questo nuovo Modello di Giustizia:

“La giustizia riparativa è senza ombra di dubbio storicamente e filosoficamente fondata sulla crisi della concezione retributiva della pena e di quella socio-riabilitativa, nonché, come si è avuto modo di accennare, sulla crisi recente del Welfare State che ha colpito tutti i Paesi dell'Occidente industrializzato. Essa si fonda indubbiamente su dei principi innovativi:

- a) La riappropriazione del processo da parte dei due attori principali e cioè la vittima e l'autore del reato;*
- b) La rivalutazione della vittima all'interno del processo; è la vittima infatti che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;*
- c) L'affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell'autore del reato direttamente nei confronti della parte offesa e che tenga conto delle conseguenze, non tanto della definizione del reato;*
- d) Il recupero dell'amministrazione della Giustizia da parte della Comunità che fornisce risorse e impone condizioni poiché può essere stata essa stessa colpita;*
- e) L'inserimento di nuove figure professionali che possano prescindere dall'amministrazione della Giustizia.*

Tale nuovo modello di Giustizia, tuttavia, non può, e forse non deve, distaccarsi dal modello riabilitativo: da questo, infatti, trae i necessari contesti normativi, che sono quelli che regolano l'applicazione delle misure alternative, e modalità applicative differenziate, che possono consistere nel risarcimento materiale del danno, nel lavoro gratuito di pubblica utilità, nella riconciliazione simbolica con la vittima del reato, nonché figure

professionali che possano comunque adeguatamente gestire modi e contesti prescelti. Il modello di Giustizia riparativa si pone piuttosto come modello onnicomprensivo con più anime e più tipologie di attuazione”.

Tabella 1

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I TRE “MACRO-MODELLI” DI GIUSTIZIA			
	L’OGGETTO DI INTERESSE DA PARTE DELLA GIUSTIZIA	GLI OBIETTIVI	GLI STRUMENTI
MODELLO RETRIBUTIVO	Il Reato	Accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole	Applicazione della Sanzione
MODELLO RIEDUCATIVO	La Persona autore di reato	Reinserimento sociale	Trattamento socio-riabilitativo orientato verso la modifica del comportamento
MODELLO RIPARATIVO	I Danni provocati alla Vittima in quanto conseguenza del reato	L’Eliminazione delle conseguenze del reato	Attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato

1.4 Gli strumenti della Giustizia Riparativa

In linea con quanto appena citato (Scardaccione G. 1997), possiamo affermare che il modello riparativo “strizza l’occhio” ad alcuni concetti tipici del modello riabilitativo, soprattutto per quanto riguarda quelle misure definite “alternative” alla pena. Tra gli strumenti più utilizzati all’interno del modello riparativo, infatti, troviamo, oltre alla vera e propria Mediazione, delle misure che prevedono il risarcimento del danno e la riparazione delle conseguenze del reato. Sia la Mediazione che le misure di restituzione e compensazione, hanno come obiettivo finale la soddisfazione della vittima; tuttavia, questi strumenti si differenziano tra loro per le “modalità attuative”, che prevedono, nel caso della mediazione, il confronto diretto tra vittima e reo, nel caso della restituzione e della compensazione, un approccio impersonale che comporti un mero “risarcimento” materiale e/o morale.

In letteratura sono presenti delle ricerche (Geis 1976) che rilevano come, nei casi in cui viene disposta una semplice misura di restituzione/compensazione, le vittime manifestino un sentimento di insoddisfazione e comunichino l’esigenza di un confronto personale con l’autore e non in termini esclusivamente pecuniari.

Come riporta la stessa Prof.ssa Scardaccione (1997), “[...] *più significativa è invece la Mediazione vera e propria, ove si preveda un incontro diretto tra vittima ed autore del reato e dove la finalità non è quella esclusiva del risarcimento in senso economico o materiale, ma si prediligono anche gli aspetti comunicativi-relazionali tra vittima ed autore del reato sia in rapporto al reato stesso (evento traumatico per la vittima ed analisi del suo vissuto) sia in rapporto alla situazione processuale contingente; nasce dall’esigenza di dare risalto a finalità e contenuti che prescindono dall’esclusiva quantificazione del danno materiale come presupposto sostanziale per il raggiungimento di obiettivi che soddisfino i bisogni delle vittime*”.

Come giustamente nota (Umbreit 1994) “*la mediazione vittima/autore del reato mette soprattutto in risalto gli aspetti relazionali del delitto, rivalutando il ruolo della vittima nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali nonché materiali provocate dal reato e rinsaldando la sicurezza della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. La mediazione soddisfa tali esigenze prevedendo il confronto diretto tra vittima e*

autore di reato e servendosi dell'attività di un Mediatore, opportunatamente formato, ma "neutrale" rispetto al processo vero e proprio o anche alla stessa amministrazione della giustizia".

Ma che cos'è la Mediazione Penale?

Nel capitolo che segue si tenterà di fornire una risposta chiara e sintetica a questa domanda tutt'altro che scontata.

CAPITOLO 2

LA MEDIAZIONE PENALE

Nel capitolo che segue, si cercherà di mettere a disposizione del lettore una brevissima introduzione al concetto di Mediazione Penale ed al ruolo che svolge la figura professionale del Mediatore Penale. Per fare ciò, sarà necessario introdurre alcuni concetti tecnico-giuridici utili a capire, soprattutto, quali siano i margini di applicazione della suddetta misura di giustizia riparativa. Il materiale che segue è estratto dalle lezioni della Dott.ssa Grimaldi (Grimaldi E., 2015) tenutesi durante il Master in Mediazione Penale Minorile a.a. 2015/2016.

2.1 Definizione di Mediazione Penale

La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione del conflitto di natura sociale, culturale o penale (in quest' ultimo caso il conflitto si configura come reato).

La mediazione penale sposta la politica giudiziaria verso un modello «consensuale» di risoluzione dei conflitti, con l'assistenza del mediatore.

Il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni delle parti:

- Il reo ha la possibilità di vedere gli effetti della sua condotta sulla vittima e di superare la c.d. «oggettivizzazione» dell'altro, percependo il disvalore sociale della sua condotta e rafforzando la propria responsabilizzazione. Altro importante beneficio per il reo è la possibilità di riparare i danni causati dalla commissione del fatto di reato direttamente alla vittima: le modalità ed il tipo di riparazione sono stabiliti dalle parti, dopo aver valutato i rispettivi interessi.

- La vittima ha la possibilità di confrontarsi con il reo e di mostrargli il dolore subito e di chiedere le motivazioni di quanto commesso. L'intervento a favore di chi ha subito il reato è uno dei punti di forza dello strumento della mediazione penale poiché rende la vittima un soggetto attivo e direttamente coinvolto nel percorso che porta alla giustizia, contribuendo ad evitare il pericoloso fenomeno della "vittimizzazione secondaria".

Nel sistema di Giustizia retributiva, la vittima può costituirsi parte civile, ma ha un ruolo del tutto marginale, se consideriamo che nel processo penale minorile non può avanzare neanche richiesta di risarcimento dei danni. Durante il percorso di mediazione, invece, le vittime di reato hanno l'occasione di condividere l'esperienza di vittimizzazione, di raccontare la storia del crimine commesso contro di loro ed i suoi effetti, possono ricevere le scuse, sperimentare un dialogo costruttivo con gli autori di reato, possono ottenere una misura di riparazione e, in un certo qual modo, possono arrivare a "guarire" ed ottenere un sostegno emotivo.

Solitamente il processo/percorso di mediazione si svolge presso l'apposito Ufficio o Centro per la Mediazione, con sede autonoma e distaccata dal Tribunale per i Minorenni. Si attiva solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria (P.M. nella fase delle indagini preliminari, Giudice del dibattimento in sede processuale) ma può essere, eventualmente, stimolata dalle parti.

La scelta del Giudice di attivare la mediazione non dipende dalla tenuità del reato: spesso si tratta di delitti tra conoscenti (famiglia, scuola, quartiere), laddove le relazioni sociali tra le parti devono proseguire.

2.2 Il mediatore penale: formazione e ruolo

Il ruolo del mediatore penale viene esercitato da operatori che hanno una formazione professionale di carattere giuridico, psicologico, pedagogico o sociale ed abbiano partecipato a corsi di formazione specifici per l'attività di mediazione penale, svolti da agenzie formative competenti in materia. Il Mediatore ha un ruolo imparziale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale. L'imparzialità è un elemento fondamentale nella mediazione, in quanto permette al mediatore di rimanere obiettivo ed equo. Il Mediatore deve incoraggiare l'autonomia decisionale delle parti per la risoluzione del conflitto ed il raggiungimento dell'accordo.

Condurre dei colloqui di mediazione è un processo molto delicato che richiede non solo una preparazione "tecnica" ma anche una preparazione soggettiva e profondamente interiore. Per riuscire ad affrontare al meglio la

parte più difficile della mediazione, ovvero l'incontro tra vittima e reo, al mediatore penale non basta “sapere” e “saper fare”, egli deve “saper essere”.

Per avere un'idea di cosa accade all'interno di un incontro di mediazione penale e del ruolo che svolge il mediatore, è utile citare un passaggio dell'articolo scritto dal Dott. Giovanni Ghibaudi (Responsabile dell'Ufficio di mediazione di Torino):

“Il colloquio congiunto si apre con l'esplicitazione delle regole sottese al corretto andamento del medesimo e le parti vengono invitate a raccontare l'accaduto dal loro punto di vista, dalla loro percezione dei fatti nel loro svilupparsi. Successivamente, uno dei mediatori procede alla ri-narrazione sintetica dei fatti secondo quanto espresso sia dalla vittima che dal reo. Terminata questa prima fase viene data la parola ai due attori del conflitto in modo che possano riallacciare i fili di una relazione interrottasi, nel caso si tratti di persone che si conoscevano, o di avviarne una nuova nel caso di persone che non si conoscevano, a partire da una diversa visione del reato che ne comprenda il valore umano.

Questo è forse il momento più delicato, perché attraverso l'accettazione consapevole del proprio mettersi in gioco, il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle dell'altro, il riconoscimento dei propri sentimenti, la percezione dell'altro come persona si arriva ad una rilettura nuova dell'accaduto, condivisa dalle parti. Rilettura che permette di trovare la soluzione al conflitto attraverso lo svilupparsi, tramite l'utilizzo di un modello comunicativo nuovo, di quella comunicazione che era stata all'origine del conflitto medesimo.

È in questa fase che la funzione del mediatore assume quel ruolo di “specchio” che, riflettendo le emozioni da un'angolazione diversa (nel senso di rinviarle alle parti consentendone una riflessione più approfondita), permette la riappropriazione ed il superamento del conflitto da parte degli attori principali: “la vittima e l'indagato”. Esse sperimentano, forse per la prima volta, la possibilità di affrontare direttamente il conflitto senza delegarlo ad altri. Il mediatore, proprio perché terzo equiprossimo, trasforma le parti in conflitto in persone che comunicano, e tramite il suo modo di comunicare riesce a trasmettere un modello comunicativo con una persona, al di là di quello che la stessa ha vissuto o fatto. L'essenza profonda dell'incontro di mediazione sta proprio in ciò che si sviluppa e si trasforma nell' “hic et nunc”

del suo spazio temporale, profondamente soggettivo per ciascuno degli attori coinvolti.

Nell'incontro di mediazione è molto importante dare spazio anche alle pause di riflessione che si esprimono negli attimi di silenzio, che acquistano un significato molto pregnante perché permettono alle persone di prendere le distanze dalle proprie emozioni, di evitare che esse si concatenino all'infinito, e soltanto dentro questo silenzio, questa distanza, questa vastità, questo spazio, le persone potranno accogliere loro stesse e forse anche l'altro" (Ghibaudi G.,2004)

È fondamentale, dunque, per il mediatore, non incorrere nell'errore di interrompere i "naturali" momenti di silenzio. Il mediatore deve imparare a sopportare il peso del silenzio e deve necessariamente possedere delle ottime "**Capacità Comunicative**". È importante ricordare che quando si parla di capacità comunicative non si fa riferimento soltanto alla capacità di esprimersi e di "saper parlare", anzi, nella comunicazione gioca un ruolo imprescindibile la capacità di "saper ascoltare". È indispensabile che il mediatore padroneggi lo strumento dell'**Ascolto Attivo**. Tale strumento, insieme alla capacità di controllare il cosiddetto setting (interno ed esterno) in cui avviene l'incontro di mediazione, permetterà al mediatore di condurre un percorso efficace ed apprezzato da tutte le parti coinvolte.

2.3 La richiesta della mediazione penale all'interno del procedimento giudiziario

Il D.P.R. 448/88 (Codice Penale Minorile) è il Riferimento Normativo d'elezione per quanto riguarda la Mediazione Penale Minorile in Italia. In tale decreto apprendiamo che la Mediazione può essere richiesta in diversi momenti del procedimento giudiziario:

- Può essere richiesta dal P.M. durante la fase delle indagini preliminari (Art. 9);
- Dal Giudice:
 - durante la fase del dibattimento (Art. 27);
 - durante l'attuazione dell'Istituto della sospensione e della messa alla prova (Art 28);

- nella fase di esecuzione della pena come:
 - o nei casi delle misure alternative alla detenzione Legge 354/75. Art. 47;
 - o per i reati di lieve entità Art 564 c.p.p., soprattutto per risolvere conflitti che possano giungere al ritiro delle denunce.

2.4 L'intervento di mediazione penale: sede e articolazione

- 1) L'Ufficio della mediazione riceve un mandato dall'A.G. (Autorità Giudiziaria);
- 2) L'Ufficio ha il compito di verificare la fattibilità della mediazione e valutare se è possibile un incontro tra vittima e reo, contattandoli e restituendo all'A.G. una relazione sintetica;
- 3) Il procedimento penale resta pendente, ma temporalmente non operativo;
- 4) Il mediatore invita ciascuna parte a dei colloqui preliminari individuali. I colloqui individuali si svolgono alla presenza di almeno una coppia di mediatori ed hanno una funzione informativa e di prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del consenso alla mediazione;
- 5) I primi incontri hanno luogo tra tutti coloro direttamente o indirettamente coinvolti nel conflitto e nel procedimento penale, compresi familiari e/o avvocati. Successivamente, durante gli incontri di mediazione vera e propria, sarà invece preclusa la presenza di soggetti non direttamente coinvolti nel conflitto.
- 6) Al termine di ogni incontro tutti gli intervenuti si riuniscono per la "restituzione" del lavoro svolto e per il delicato momento della "consegna del risultato".
- 7) I Mediatori al termine del ciclo di mediazione, stilano una comunicazione sintetica, al cospetto delle parti, da inviare all'A.G.

2.5 Esperienze di mediazione penale

Da più di vent'anni, in buona parte dei Paesi occidentali industrializzati, come Canada, Austria, Germania, Francia e Inghilterra, vengono condotti con

molto successo (sia in termini di partecipazione che in termini di efficacia) i cosiddetti VOMP (Victim/Offender Mediation Program) e VORP (Victim/Offender Reconciliation Program).

Ad oggi, la letteratura è piena di studi che dimostrano l'efficacia di tali programmi, anche se nel corso degli anni non sono mancate le critiche. Infatti, negli anni '70 e '80, gli studi si concentravano perlopiù sull'analisi dei contenuti dei programmi e delle finalità preposte (rivalutazione della vittima, responsabilizzazione del reo, riappropriazione del processo delle parti, attuazione di un modello alternativo di Giustizia) piuttosto che sulla valutazione dell'efficacia in rapporto al raggiungimento degli obiettivi, alla riduzione della criminalità e all'abbassamento dei tassi di recidivismo, soprattutto rispetto all'impiego di altre modalità di intervento. (Weitekamp 1991).

Più recentemente, alcuni autori sono riusciti a dimostrare che i programmi di mediazione non solo producono (sia nella vittima che nell'autore di reato) un significativo stato di soddisfazione e senso di fiducia nella Giustizia (Umbreit e Roberts 1996), ma hanno dimostrato come la mediazione conduca ad una altrettanto significativa riduzione della recidiva (Butts, Snyder, 1992).

Considerando questi studi ed in linea con quanto esposto da (Scardaccione G., 1997), possiamo affermare che: “[...] *le modalità alternative di amministrazione della giustizia non riducono, ma anzi incrementano il senso di giustizia da parte delle vittime del reato, senso di giustizia che tradizionalmente viene correlato alla certezza della punizione del colpevole. Per quanto riguarda l'autore del reato, i programmi di mediazione sono comunque correlati al risultato di un più adeguato reinserimento e riducono l'effetto stigmatizzante che comunque la pena comporta.*

Le esperienze di mediazione giudiziaria e di giustizia riparativa nel suo complesso sono tuttora piuttosto limitate ed in larga parte applicate in via del tutto sperimentale affinché si possa giungere ad un giudizio di maggiore efficacia rispetto ad altri modelli di giustizia”.

CAPITOLO 3

PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE PENALE IN ITALIA

Anche in Italia, lo sviluppo della cultura della mediazione penale è ancora in fase sperimentale. Tuttavia, in alcune città, prima su tutte Torino, poi Bari, Milano, Trento e Catanzaro, già da diversi anni, sono attivi degli Uffici di mediazione penale minorile. Infatti, correva ancora l'anno 1999 quando a Torino, grazie all'impegno e la dedizione del Magistrato Marco Bouchard e del Prof. Duccio Scatolero veniva avviato il "Progetto Riparazione" che prevedeva, tra l'altro, l'apertura del primo Centro di Mediazione Penale Minorile in Italia.

Nonostante l'impegno e la lungimiranza di chi ogni giorno si impegna nel tentativo di far conoscere gli strumenti della Giustizia Riparativa, purtroppo in Italia è ancora molto facile incontrare degli elementi ostativi alla diffusione della Mediazione Penale, poiché essa viene utilizzata perlopiù come misura accessoria alla pena afflittiva. Questo atteggiamento tradisce i principi fondamentali che in origine hanno condotto all'articolazione del concetto di Giustizia Riparativa, intesa come processo alternativo alla pena ed in grado di ridurre notevolmente l'applicazione delle sanzioni detentive. Molto utile ed illuminante, in tal senso, è l'articolo scritto dal Prof. Giuseppe Mosconi (Docente di Sociologia del Diritto dell'Università di Padova) e pubblicato sul sito <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42007/giustiziariparativa.htm>. Nel suo articolo, Mosconi descrive come l'attuale applicazione della mediazione penale in Italia disattenda, in maniera chiara e palese, quello che è il reale scopo della giustizia riparativa: *"Il fatto è che, una volta che questa idea di giustizia riparativa si dispiega nel quadro di una sanzione penale, assistiamo inevitabilmente ad una duplice deformazione rispetto alla sua originaria ispirazione, come alternativa sostanziale alla legge penale.*

In primo luogo per il fatto che si crei una specie di forzata coesistenza tra la riparazione dovuta verso lo Stato, attraverso la sanzione afflittiva, e la riparazione dovuta verso la vittima, verso il singolo soggetto che ha subito le conseguenze del reato, come una modalità aggiuntiva della sanzione. In realtà le due motivazioni – cioè quella orientata ad affermare i superiori interessi dello Stato e quella orientata invece ad affermare gli interessi della vittima – non debbono essere viste come coesistenti e compatibili, ma proprio come

riferimenti alternativi di due concezioni contrapposte della sanzione dell'illecito. Nel primo caso si afferma un valore generale, superiore, che si riflette poi in una sofferenza applicata al singolo. Nel secondo caso, invece, si pensa a un riequilibrio, a una forma di riconciliazione, di riorganizzazione delle relazioni che si dispiega nel rapporto tra gli individui. Una ricostruzione del legame sociale viene pensata come più efficace, più sostanziosa, più fondata rispetto a un provvedimento di carattere puramente simbolico e sostanzialmente distruttivo della identità sociale del soggetto.

Proprio una riorganizzazione del legame sociale tra i soggetti in quanto tali, nella misura in cui è sostanziale e riequilibra gli atteggiamenti reciproci e ricrea fiducia può confluire, diciamo così, in una dimensione più ampia, più generale, che riafferma l'interesse pubblico inteso come la somma dei singoli interessi individuali soddisfatti in modo più concreto, più profondo, attraverso le forme di riparazione. Si tratta quindi di abbandonare l'idea di un interesse pubblico che è tutelabile solo sotto il profilo simbolico, con effetti afflittivi, per immaginare invece un nuovo modo di definire l'interesse pubblico come riaffermazione dei diritti, o riparazione dei danni subiti dalla vittima, e quindi come componente di un complessivo interesse pubblico che risulta tutelato dall'insieme degli atti riparatori.

Il secondo tipo di deformazione è che, quando siamo in questa cornice penalistica, se l'atto riparativo tende ad essere visto come ricomposizione di una frattura dentro se stessi, di una frattura che ha intaccato l'identità sociale del soggetto, in realtà l'atto riparativo si pone in una situazione di frattura che si è già prodotta, non tanto a causa dell'illecito, quanto a causa della condanna e dell'applicazione della sanzione. Nella misura in cui infatti la sanzione penale rappresenta un'esperienza che deforma la realtà di vita del reo, che ne altera il sistema di relazioni sociali, ben poco può riparare il risarcimento della vittima considerando il tipo di frattura sociale, che è venuta a determinare.

Il rischio è che questo tipo di riparazione della vittima si proponga, o meglio si imponga come ulteriore sanzione, come ulteriore restrizione rispetto alla restrizione già subita, e possa paradossalmente assumere il valore di un'ulteriore e più profonda, più sottile e più subdola, frattura dell'individuo verso se stesso, dell'individuo verso la società”.

Il Prof. Mosconi, sempre nello stesso articolo, sottolinea la necessità di tenere in considerazione le misure di giustizia riparativa sempre “prima” che lo

Stato sia intervenuto con delle misure inflittive e mai in un secondo momento, “...*Se di prevenzione – così come la stessa legislazione europea auspica – deve trattarsi, questa prevenzione deve avvenire prima che maturino gli elementi che portano una sanzione penale.*”

L’idea di giustizia riparativa si pone, originariamente, in contrapposizione e in alternativa all’idea di giustizia retributiva. La retribuzione evidentemente è l’applicazione di una sanzione di intensità uguale e di valore contrario rispetto al bene violato, mentre la riparazione è una soddisfazione dell’interesse concretamente leso, attraverso l’attivarsi personale, concretamente produttivo, dell’autore di reato.

Se noi pretendiamo di inserire l’idea di riparazione in una cornice già definita sostanzialmente dalla retribuzione, la riparazione non può essenzialmente esserci. Il punto è che mediazione si può avere solo lì dove lo Stato rinunci a punire; cioè, quale mediazione ci può essere rispetto al fatto che si prospetta la possibilità, per l’autore di reato, di riparare il danno, quando l’autore del reato ha già subito la potestà impositiva e sanzionatoria dello Stato attraverso la sanzione penale? A questo punto non gli si può chiedere qualcosa che comporti una limitazione di tipo diverso, quando ha già subito la limitazione massima, e quindi margini di mediazione in questo senso non sono più concedibili”.

Se consideriamo quanto appena letto, sembra che, ad oggi, lo Stato commetta degli errori interpretativi in merito alla misura della Mediazione Penale, tuttavia la domanda sorge spontanea: in fondo non sarà perché lo Stato siamo noi, ovvero un popolo piuttosto tradizionalista e forse ancora troppo legato ad un Modello Retributivo della Pena?

Senza scomodare sociologi ed antropologi, è molto facile oggi scoprire che per le strade di periferia così come per le strade nel centro della città, nei bar rionali così come nei salotti “buoni” dei talk show televisivi, si assista quotidianamente a puerili discorsi che sembrano invocare una giustizia cinica, spietata e sommara purché sia “ad effetto”. Purtroppo, per chi scrive, tali discorsi portano alla memoria immagini non certo recenti, immagini tipiche del già citato Ancien Regime, immagini di esecuzioni pubbliche durante le quali donne e uomini di ogni età venivano “giustiziati” in nome del popolo,

forse lo stesso popolo che ancora oggi chiede di vedere scorrere del sangue in cambio di un effimero senso di sicurezza.

L'augurio di chi scrive è quello che il pensiero personale appena esplicitato non venga interpretato come un estremo e rigido garantismo. Piuttosto, quello che si vuole trasmettere è che esistono altre forme di Giustizia oltre alla vendetta con il sangue e la sofferenza. Tali forme alternative di giustizia sono molto più in linea con quella che viene definita la cultura democratica/occidentale ed hanno dimostrato di essere ancora più efficaci e soddisfacenti dei metodi cinici e spietati citati pocanzi.

Per concludere questo breve capitolo, possiamo affermare che affinché vi sia un cambiamento Politico-Giudiziario, c'è la necessità di avere prima di tutto un cambiamento Socio-Culturale e, senza cadere in facili luoghi comuni, ricordarsi che dietro un criminale (soprattutto se minorenne) si nasconde sempre un disagio. È ovvio che la soluzione ideale (anche se forse utopistica) sarebbe quella di prevenire tale disagio. Tuttavia, se ciò non è sempre possibile, quantomeno ci si sforzi a tentare di riportare "sulla retta via" colui che ha commesso un reato, piuttosto che rilegarlo in carcere o, magari in maniera implicita e subdola, ai margini della società.

Piuttosto, lì dove lo Stato (cioè noi) ha fallito nel riconoscere ed anticipare il disagio, si cerchi di lenirlo e comprenderlo, senza trascurare (anzi facendo emergere con ancora più forza) la sofferenza che proviene soprattutto da chi il reato lo ha subito.

CAPITOLO 4

PRESENTAZIONE DELLA RE.I. – M.P.M.

(RETE ITALIANA MEDIATORI PENALI MINORILI)

Prendendo consapevolezza di quanto appena detto nel capitolo precedente e, quindi, riconoscendo le numerose difficoltà che ostacolano la diffusione e lo sviluppo dello strumento della mediazione penale in Italia, si è pensato che non sia più il caso di rimandare ma, bensì, sia arrivato il momento di intraprendere una campagna di sensibilizzazione socio-culturale al fine di promuovere, partendo dal basso, tutto il mondo di idee e principi che sono racchiusi all'interno dei concetti di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa.

Per fare ciò, è stata appositamente progettata una “RETE” che ha l'obiettivo di facilitare il contatto e lo scambio di informazioni tra i Mediatori Penali Minorili che svolgono, o si stanno accingendo a svolgere, la suddetta professione all'interno del territorio nazionale italiano. L'augurio è quello che la rete possa rappresentare un primo passo verso quell'associazionismo professionale sempre più richiesto e necessario per il raggiungimento di un giusto e doveroso riconoscimento di un “mestiere” che all'estero (ormai da anni) è apprezzato e normativamente regolarizzato.

Un altro fondamentale ruolo, che ci si auspica possa avere la REI-MPM è quello di diffondere all'interno della società italiana, quei valori di “Giustizia Attiva ed Alternativa alla Detenzione” tipici della “Restorative Justice”, permettendo ai singoli cittadini di sentirsi maggiormente coinvolti e responsabilizzati all'interno del sistema giudiziario ed, allo stesso tempo, permettendo allo Stato di usufruire di validi strumenti deflattivi della pena e di un conseguente abbassamento dell'esborso economico relativo ai procedimenti giudiziari.

4.1 PRESENTAZIONE DEL SITO INTERNET

Segue una breve presentazione del sito internet della REI-MPM e l'illustrazione della sua struttura e delle varie sezioni da cui esso è composto.

Prima di iniziare, però, è doveroso precisare che il sito che si sta per presentare è ancora in fase “embrionale”, è una bozza di quello che, si auspica, diventi un vero e proprio progetto strutturato e complesso, che affronti, quindi, il tema della mediazione penale a 360°. Pertanto si invita a tenere in considerazione la possibilità (in questo caso la certezza) che il sito in futuro sia soggetto a modifiche ed all’inserimento di nuovo materiale.

HOME PAGE

Figura 1



Nella Figura 1 è riportata la home page del sito REI-MPM da cui si ha accesso alle varie sezioni o pagine:

- CHI SIAMO
- MISSION
- ATTIVITÀ DELLA RETE
- CHE COS'È LA MEDIAZIONE

Esistono altre sezioni (non immediatamente scrutabili) a cui si può accedere cliccando sull'icona con i tre puntini in alto a destra (indicata dalla freccia rossa. Fig. 1).

Il risultato che si ottiene sarà il seguente:

Figura 2



Nella Figura 2 è riportata la lista contenente altre 4 pagine del sito:

- I MEMBRI DELLA REI-MPM
- ATTIVA UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE
- ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE
- DIVENTA MEDIATORE PENALE MINORILE

Di seguito la descrizione sintetica di ciascuna delle sezioni del sito.

CHI SIAMO

In questa prima pagina sarà inserita una breve presentazione delle figure professionali che entreranno a far parte della rete.

Figura 3



MISSION

A questo punto sarà presentata la “*Mission*” della REI-MPM e verranno elencati i due Macro-obiettivi del sito:

- Facilitare la comunicazione tra i Mediatori Penali Italiani
- Promuovere la conoscenza e la diffusione della Misura della Mediazione Penale

Figura 4



ATTIVITÀ DELLA RETE

In questa pagina saranno presentati i principali strumenti che si ha intenzione di utilizzare per perseguire i due Macro-obiettivi introdotti nella sezione precedente.

Nello specifico, la REI-MPM ha intenzione di utilizzare i seguenti strumenti:

- 1) La pubblicazione di articoli inerenti l'argomento della Mediazione Penale, quali i regolamenti, le normative, gli articoli di giornali, le riviste, le pubblicazioni scientifiche e le newsletters.

- 2) L'organizzazione di incontri e seminari atti a sensibilizzare, sia le Istituzioni che i liberi cittadini, sull'importanza, l'efficacia e l'utilità della Mediazione Penale Minorile.

Figura 5



CHE COS'È LA MEDIAZIONE

In questa pagina comincerà ad essere introdotto del materiale illustrativo utile a chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo della Mediazione Penale. Nella stessa sezione saranno presentati degli altri Strumenti tipici della Giustizia Riparativa, che sono estremamente affini a quello della Mediazione Penale (Progetto Sicomoro, Building Bridges e Family Group Conferences). Per accedere al testo intero è sufficiente cliccare con il mouse su uno dei link presenti nella sezione in oggetto. Ad esempio, per avere delle informazioni preliminari sulla mediazione, basta cliccare sul primo titolo della lista: “LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE”.

Figura 6



Il sito vi indirizzerà automaticamente alla pagina web contenente l'intero testo che, a sua volta, conterrà ulteriori link a pagine esterne. Tali link sono stati pensati per chi avesse voglia di continuare ad approfondire l'argomento.

Figura 7



I MEMBRI DELLA REI-MPM


A questo punto verranno presentati nel dettaglio i profili professionali dei membri della REI-MPM. Cliccando sulla foto di uno qualsiasi dei membri, si aprirà una schermata con un breve Curriculum Vitae del professionista selezionato (come da Figura 9). Chiunque voglia ricevere maggiori informazioni in merito ad uno o più membri della REI-MPM, avrà modo di

inviare tale richiesta scrivendo all'indirizzo e-mail della Rete che verrà proposto nelle sezioni successive.

Figura 8



Figura 9



ATTIVA UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Come già annunciato, il sito non vuole essere soltanto un mezzo utile a facilitare lo scambio di informazioni "tra" i mediatori, ma si impegnerà ad incentivare la diffusione di tale strumento anche nei luoghi dove esso ancora non è conosciuto ed utilizzato. Per tale ragione si è pensato di inserire, direttamente all'interno del sito, un semplice "Form" da compilare in

pochissimo tempo e che permetta di ricevere ulteriori informazioni a chi, leggendo il sito, venga incuriosito dalla possibilità di avviare un servizio di mediazione penale.

Figura 10

The screenshot shows a website navigation bar with the following menu items: Home, CHI SIAMO, MISSION, ATTIVITÀ DELLA RETE, CHE COS'È LA MEDIAZIONE?, I MEMBRI DELLA REI.-M.P.M., and ATTIVA UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE. The selected page is titled "ATTIVA UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE CONTACT FORM". The main text reads: "Sei un Ente pubblico/privato e desideri attivare un Servizio di Mediazione Penale Minorile? Compila il Form sottostante e sarai ricontattato quanto prima." Below this text is a contact form with three input fields: "Name", "Email", and "Message". A blue "INVIA" button is positioned below the "Message" field.

ENTRA A FAR PARTE DELLA REI-MPM

La REI-MPM sarà una rete aperta a tutti i professionisti del settore che operano all'interno del territorio nazionale. Chiunque possieda i requisiti per esercitare la professione del Mediatore Penale Minorile e voglia contribuire alla diffusione e all'affermazione di questo strumento anche in Italia, sarà accolto più che volentieri all'interno della REI-MPM.

Figura 11

The screenshot shows a website navigation bar with the following menu items: Home, CHI SIAMO, MISSION, ATTIVITÀ DELLA RETE, and CHE COS'È LA MEDIAZIONE?. The main content area has a light blue background and is titled "ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE". The text reads: "Sei un Mediatore Penale Minorile e vuoi entrare a far parte della RE.I.-M.P.M. ? Mandaci un'e-mail di presentazione ed allega il tuo cv all'indirizzo e-mail sottostante. Sarai ricontattata/o il prima possibile." Below this text is the email address info.reimpm@gmail.com.

DIVENTA MEDIATORE PENALE MINORILE

Figura 12



Si è del parere che diffondere una professione non significhi solo "sponsorizzare" chi questo lavoro già lo fa, ma significhi altresì incoraggiare le nuove "leve" ad entrare a far parte del mondo della Mediazione Penale. Infatti, qualora chi stesse navigando sul sito della REI-M.P.M. non fosse un "addetto ai lavori", in questa sezione avrà la possibilità di venire a contatto con uno degli Enti che si occupa di formare (attraverso uno specifico Master) i futuri Mediatori Penali Minorili. L'ente di cui si sta parlando è l'I.N.P.E.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare) con sede a Roma.

Tra i più importanti obiettivi a breve termine che costituiscono il progetto della "REI-M.P.M." troviamo proprio quello di avviare una partnership con l'INPEF. La funzione di questa eventuale collaborazione sarà quella di mettere in diretto contatto la Segreteria Didattica dell'INPEF con la Direzione Generale della REI-M.P.M.

Questo contatto diretto permetterà all'INPEF di trasmettere alla REI-M.P.M. tutti i nominativi di coloro i quali abbiano ottenuto il Master in Mediazione Penale Minorile presso il suddetto Istituto di Formazione e che desiderino entrare a far parte della REI-M.P.M. Tra i tanti vantaggi che scaturirebbero da tale accordo, quelli che più emergono per importanza sono i seguenti:

- **Per l'INPEF**

- 1) **La possibilità di aumentare il numero dei suoi iscritti.**

Poiché questi ultimi avrebbero la garanzia, al termine del Master in Mediazione Penale Minorile, di essere subito inseriti in un circuito di professionisti. Tali professionisti potrebbero rappresentare una figura di supporto e tutoraggio per i nuovi iscritti alla Rete, andando a garantire, insieme all'INPEF, un servizio di affiancamento anche dopo il conseguimento del titolo. L'iscrizione alla REI-MPM, infatti, potrebbe rappresentare un'immediata chance lavorativa ed una valida "vetrina" professionale, proprio grazie alla possibilità (come abbiamo visto nei paragrafi precedenti) di pubblicare, sul sito, i curricula dei neo-iscritti.

- 2) **Pubblicità.**

Accedendo al sito della REI-MPM si ha modo di trovare molti riferimenti, citazioni e link relativi all'INPEF. Si spera che tale visibilità sul web sarà successivamente affiancata da una visibilità più "concreta" che vedrà la sua realizzazione nel momento in cui la REI-MPM sarà coinvolta in convegni, seminari, congressi, riunioni e qualsiasi altra attività organizzata al fine di perseguire uno dei 2 macro-obiettivi della Rete stessa, ovvero, quello di diffondere e promuovere la Mediazione Penale Minorile in Italia.

- **Per la REI-MPM**

- 1) **La possibilità di reperire nuovi Mediatori Penali Minorili.**

La REI-MPM in futuro spera di diventare un "ponte" tra i singoli Mediatori Penali e gli enti pubblici e/o privati che desiderino attivare un servizio di mediazione penale. È chiaro che la Rete diventerebbe molto più appetibile e competitiva qualora potesse vantare una sorta di "capillarità" su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione, la possibilità di reperire ogni anno dei nuovi Mediatori Penali Minorili presso l'INPEF rappresenterebbe una grande risorsa per la REI-MPM.

2) Ottenere la garanzia in merito alle effettive competenze dei “Neo-Mediatori Penali”.

Chi scrive ha frequentato il Master in Mediazione Penale Minorile proprio presso l'INPEF, pertanto, è ben consapevole dell'alto livello di formazione e preparazione che tale Istituto è in grado di garantire ai suoi studenti. Di conseguenza, qualora la REI-MPM dovesse decidere di “arruolare nuove leve”, sicuramente nutrirebbe una naturale predilezione per i mediatori penali formatisi presso l'INPEF.

Chiaramente, con questo non si vuole assolutamente escludere la possibilità che dei Mediatori Penali, che hanno studiato presso un Ente diverso dall'INPEF, entrino a far parte della Rete, anzi, come già scritto precedentemente, essi sono più che accetti. Tuttavia, per coloro i quali abbiano ricevuto una formazione diversa da quella proposta e fornita dall'INPEF, la REI-MPM, si riserva il diritto di valutarne i curricula e condurre un colloquio preliminare per verificarne l'eventuale idoneità ad entrare a far parte della Rete.

Un trattamento diverso, invece, sarà riservato a chi conseguirà il titolo di Mediatore Penale Minorile presso l'INPEF. Per tali soggetti, infatti, sarà sufficiente compilare una richiesta scritta durante le ultime lezioni del Master. In tale richiesta, il corsista esplicherà la sua volontà di entrare a far parte della REI-MPM. Una volta terminato il Master e superata con successo la prova finale, la Segreteria dell'INPEF trasmetterà alla Direzione della REI-MPM i nominativi dei neo-diplomati. Successivamente sarà cura della REI-MPM, prendere contatto con ciascun nominativo e guidare i nuovi mediatori penali all'interno della Rete.

CONCLUSIONI

Con l'elaborato si è tentato di presentare, anche se in maniera molto sintetica e superficiale, un Progetto, ovvero, la creazione della Rete Italiana dei Mediatori Penali Minorili, che si spera abbia un seguito e rappresenti un primo passo verso l'affermazione di una figura professionale delicata ma, al contempo, piena di risorse e nobili propositi.

Volendo riassumere ulteriormente il contenuto del presente lavoro, si elencano i concetti fondamentali in esso contenuti:

- 1) La crisi dell'attuale sistema giudiziario italiano richiede un significativo e repentino cambiamento della concezione di Giustizia. Tale cambiamento deve verificarsi non solo a livello Politico-Giudiziario, ma deve partire dal popolo sotto forma di un cambiamento Socio-Culturale.
- 2) Come spesso accade, è utile prendere esempio da alcuni Paesi esteri che da diversi anni applicano, con sempre più costanza e successo, delle misure di Giustizia "alternative" alla detenzione. Tali alternative abbiamo visto essere tipiche di un Modello di giustizia definito Riparativo. Anche in Italia, da più di vent'anni, si parla di Modello Riparativo, tuttavia, troppo spesso, il sistema giudiziario italiano disattende i principi cardine di tale Modello Riparativo, andando a modificarne l'applicazione e, di conseguenza, inficiarne l'efficacia.
- 3) Appare evidente la necessità di intraprendere una campagna di sensibilizzazione in merito alla "vera essenza" della Giustizia Riparativa, andando a sottolineare le grandissime potenzialità dei suoi strumenti, primo su tutti quello della Mediazione Penale Minorile.
- 4) Ogni processo di cambiamento che si rispetti non può che partire dall'associazionismo, pertanto, come primo step di questa campagna di promozione della Mediazione Penale Minorile, si è pensato di costituire una "Rete" chiamata RE.I.-M.P.M. (Rete Italiana Mediatori Penali Minorili).
- 5) La Rete si è data due macro-obiettivi:
 - a) Facilitare la comunicazione tra i Mediatori Penali Minorili Italiani.
 - b) Favorire la conoscenza e la diffusione della Misura della Mediazione Penale Minorile.

- 6) Gli strumenti con i quali la REI-MPM intende perseguire questi 2 macro-obiettivi sono:
- a) La pubblicazione di articoli inerenti l'argomento della Mediazione Penale, quali i regolamenti, le normative, gli articoli di giornali, le riviste, le pubblicazioni scientifiche e le newsletters.
 - b) L'organizzazione di incontri e seminari atti a sensibilizzare sia le Istituzioni che i liberi cittadini sull'importanza, l'efficacia e l'utilità della Mediazione Penale Minorile.

Con la speranza che la RE.I.-M.P.M. diventi un punto di riferimento per tutti coloro che esercitano, o si apprestano ad esercitare, la professione del Mediatore Penale Minorile, si reputa doveroso un ringraziamento all'INPEF (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare) e a tutti i suoi preparatissimi docenti.

Un particolare ringraziamento spetta alla Prof.ssa Stefania Petrerà e al Presidente Vincenza Palmieri che, tuttora, si stanno impegnando e stanno dedicando il loro prezioso tempo per aiutare la REI-MPM a “mettersi in piedi e cominciare a compiere i suoi primi passi”.

Un ultimo grande saluto e ringraziamento è riservato a tutti i compagni del Master in Mediazione Penale Minorile a.a. 2015/2016, perché solo con il loro aiuto e supporto la REI-MPM potrà diventare quello che tutti ci auguriamo.

BIBLIOGRAFIA

- Antolisei F., Manuale di diritto penale.
- Beccaria C., Dei delitti e delle pene.
- Butts J.A., Snyder H.N., (1992). "Restitution and Juvenile Recidivism", Juvenile Justice Bulletin, U.S. Department of Justice, September, 1992.
- De Leo G., (1996). Psicologia della responsabilità. Laterza Editore. Roma.
- De Leo G., Patrizi P. (1992). La spiegazione del crimine. Il Mulino. Bologna.
- De Rinaldis F. (2015), Lezioni di Mediazione Penale Minorile. INPEF.
- Gatti U., Marugo M., (1994). La vittima e la giustizia riparativa, Marginalità e Società, 27, 12-32.
- Geis G., (1976). "Application of victimological research to the victim's reintegration into society", W., McDonald Ed., Criminal Justice and the Victim, Sage Publications, London, 345-357.
- Grimaldi E.(2015), Lezioni di Mediazione Penale Minorile. INPEF.
- Gullotta G., (2002). Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico. Giuffrè Editore.
- Izzo A. (2015), Lezioni di Mediazione Penale Minorile. INPEF.
- Mezzacapo A.M., Efficienza del sistema giudiziario italiano. Un'analisi di frontiera per gradi di giudizio. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. A.A. 2009/2010.
- Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile. Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. Le parole della mediazione. Collana Giustizia Minorile e dintorni. N. 1, Prospettive nella

- mediazione dei conflitti con minorenni e giovani autori di reato. I.C.I.S.S. Editore.
- Miraglia F. (2015), *Lezioni di Mediazione Penale Minorile*. INPEF.
 - Palmieri V., Grimaldi E., Miraglia F. (2013). *I Malamente. Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova*. Armando Editore. Roma.
 - Petrera S. (2015), *Lezioni di Mediazione Penale Minorile*. INPEF.
 - Scardaccione G. (1997). Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale. *Rivista Penitenziaria e Criminologica*. N. 1-2.
 - Umbreit M.S., (1989a). “Crime victims seeking fairness, not revenge: toward restorative justice”, *Federal Probation*, 53, 52-57.
 - Umbreit M.S., (1989b). “Violent Offenders and their victims”, *Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*. M. Wright, B. Galaway Eds., Sage Publications, London, 14-26.
 - Umbreit M.S., (1994). “Victim meets offender: the impact of the restorative justice and mediation”, *Criminal Justice press*, Willow Tree Press, Inc. Monsey, New York.
 - Umbreit M.S., Coates R.B., (1993). “Cross-site analysis of victim-offender mediation in four States”, *Crime and Delinquency*, 39/4, 565-585.
 - Umbreit M.S., Roberts A.W., (1996). *Mediation of criminal conflict in England: an assessment of services in Country and Leeds*, University of Minnesota, St. Paul, MN.
 - Weitekamp E., (1991). “Recent developments on restitution and victim-offender reconciliation in the Usa and Canada: an assessment”, *Victim and Criminal Justice*, G. Kaiser, H. Kury, H.J. Albrecht Eds., *Criminological Research Reports*, Institute for Foreigns and International Penal Law, Friburgo, vol. 1, 423-456.
 - Zeher H., Umbreit M. (1982). “Victim offender reconciliation: an incarceration substitute?”, *Federal Probation*, 46, 63-68.

SITOGRAFIA

- <http://reimpn.it>
- <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42007/giustiziariparativa.htm>
- <http://www.pfi.org/>
- <http://www.progettosicomoro.org/>
- <http://restorative-justice.eu/bb/>
- <http://thefielder.net/07/10/2013/civil-law-e-common-law-quali-differenze/>
- <http://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/>
- <http://www.rassegnapenitenziaria.it/>
- <http://www.itacanotizie.it/grave-crisi-del-sistema-giudiziario-la-protesta-di-magistrati-avvocati-e-personale-amministrativo/>
- http://www.pedagogia.it/index.php?p=articles&o=view&article_id=205
- Ghibaudi, G., 2004. <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/>. Esperienze di mediazione penale (intervento Dott. Ghibaudi)